

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento nell'ordinamento nazionale è scaduto il 5 ottobre 2005.

(¹) GU L 269, pag. 15.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Repubblica di Polonia) il 4 dicembre 2007 — Uwe Rüffler/Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu — Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

(Causa C-544/07)

(2008/C 37/27)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Tribunale regionale amministrativo di Breslavia)

Parti

Ricorrente: Uwe Rüffler

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu — Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

Questione pregiudiziale

Se la disciplina risultante dall'art. 12, primo comma, nonché dall'art. 39, nn. 1 e 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea debba essere interpretato nel senso che ostano alla disposizione nazionale adottata all'art. 27b della legge 26 luglio 1991 relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche (omissis) che limita il diritto di detrarre dall'imposta sul reddito l'importo dei contributi all'assicurazione obbligatoria di malattia, versati esclusivamente ai sensi delle disposizioni di diritto nazionale, in una situazione in cui un residente trasferisce da redditi tassati in Polonia contributi all'assicurazione obbligatoria di malattia in un altro Stato membro.

Ricorso proposto l'8 dicembre 2007 da Akzo Nobel Chemicals Ltd, Akros Chemicals Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 17 settembre 2007, causa T-253/03: Akzo Nobel Chemicals Ltd e Akros Chemicals Ltd/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-550/07 P)

(2008/C 37/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Akzo Nobel Chemicals Ltd, Akros Chemicals Ltd (rappresentanti: avv.ti C. Swaak, M. Mollica e M. van der Woude)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, Council of the Bars and Law Societies of the European Union, Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, Association européenne des juristes d'entreprise (AEJE), American Corporate Counsel Association (ACCA) — European Chapter, International Bar Association

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 17 settembre 2007, nella causa T-253/03, nella parte in cui ha respinto la domanda di attuazione del principio di tutela della riservatezza alle comunicazioni tra la Akzo Nobel e i propri avvocati;
- annullare il rigetto della decisione della Commissione 8 maggio 2003, nella parte in cui è stata negata la restituzione della corrispondenza e-mail tra la Akzo Nobel ed i propri avvocati (parte della documentazione della serie B);
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento nonché di quello dinanzi al Tribunale di primo grado nella parte riguardante i motivi della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A parere delle ricorrenti, il Tribunale, nel respingere la domanda, avrebbe violato il diritto comunitario. In particolare le ricorrenti sostengono che, applicando strettamente un'interpretazione parziale e letterale di taluni passi della sentenza *AM&S Europe/Commissione* (¹), il Tribunale:

1. avrebbe accolto un'erronea interpretazione del principio della tutela della riservatezza come affermato nella detta sentenza *AM&S*, violando in tal modo il principio di eguaglianza (parte B),

2. in subordine, rifiutando di procedere ad una reinterpretazione del principio della tutela della riservatezza alla luce dei significativi sviluppi del panorama giuridico, avrebbe violato i principi generali della tutela del diritto di difesa e della certezza del diritto (parte C); e
3. in ulteriore subordine, avrebbe violato l'art. 5 CE (principio di attribuzione delle competenze) nonché il principio dell'autonomia dei procedimenti nazionali (parte D).

(¹) Causa 155/79, Racc. 1982, pag. 1575.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) l'11 dicembre 2007 — Commune de Sausheim/Pierre Azelvandre

(Causa C-552/07)

(2008/C 37/29)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Commune de Sausheim

Convenuto: Pierre Azelvandre

Questioni pregiudiziali

- 1) Se per «luogo in cui verrà effettuata la disseminazione degli organismi geneticamente modificati», che, ai sensi dell'art. 19 della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (¹), non può ritenersi riservato, debba intendersi la particella catastale oppure un'area geografica più vasta, corrispondente al comune nel cui territorio avviene la disseminazione o ad una zona ancor più estesa (cantone, dipartimento).
- 2) Qualora il luogo dovesse intendersi nel senso che designa la particella catastale, se sia possibile opporre alla comunicazione dei riferimenti catastali della località di disseminazione una riserva relativa alla protezione dell'ordine pubblico o di altri segreti tutelati dalla legge, sulla base dell'art. 95 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, divenuta Comunità europea, o della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE (²), sull'accesso

del pubblico all'informazione ambientale, o di un principio generale del diritto comunitario.

(¹) GU L 117, pag. 15.

(²) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26).

Ricorso proposto il 13 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-556/07)

(2008/C 37/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Nolin, M. van Heezik, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Repubblica francese, avendo omesso di controllare, ispezionare e sorvegliare in modo soddisfacente l'esercizio della pesca, in particolare alla luce del divieto di reti da posta derivanti per la cattura di talune specie, e non avendo vigilato affinché fossero adottati provvedimenti appropriati nei confronti dei responsabili delle infrazioni alla normativa comunitaria in materia di utilizzo di reti da posta derivanti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 2 e 31, nn. 1 e 2, del regolamento 2847/1993 (¹) e 23, nn. 1 e 2, 24 e 25, nn. 1 e 2, del regolamento 2371/2002 (²);
- condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la Commissione imputa alla convenuta di applicare in modo erroneo la normativa comunitaria relativa alla pesca. Tale applicazione erronea consisterebbe, da una parte, nel fatto che le autorità francesi non considerano la «thonaille» una rete da posta derivante quando invece, a causa delle sue caratteristiche tecniche, la «thonaille» costituirebbe senz'altro una tale rete vietata dalla normativa comunitaria. Il fatto che la «thonaille» possa essere stabilizzata per mezzo di un'ancora galleggiante sarebbe, a tal riguardo, privo di importanza in quanto tale stabilizzazione non implicherebbe che la «thonaille» non possa derivare con le correnti marine o con il vento, ma soltanto che essa è mantenuta da galleggianti e zavorre al fine di ottimizzare la sua efficacia e di evitare che essa si stenda orizzontalmente appena sotto la superficie.